

LAVORO E PREVIDENZA

L'inquadramento degli esodati dallo sport

di Guido Martinelli

Con le **delibere del Consiglio Nazionale del Coni, la n. 1566** del 20 dicembre 2016, avente ad oggetto il “*Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche-Elenco discipline sportive ammissibili*”, e la successiva delibera integrativa e correttiva della precedente, la **n. 1568** del 14 febbraio 2017, il Coni ha individuato 384 discipline sportive che, ad oggi, possono validamente ritenersi “**attività sportive dilettantistiche riconosciute**”.

Se, sotto un certo aspetto, come abbiamo già avuto modo di esprimere (“**Considerazioni sul registro Coni e sugli statuti delle SSD**” e “**Discipline legittimanti l’iscrizione nel Registro Nazionale delle ASD**”), il tenore di queste delibere ha messo un po’ d’ordine su quali siano i confini delle attività sportive riconosciute, **le conseguenze** legate al corretto inquadramento degli operatori sotto il profilo lavoristico incrementa i **margini di incertezza**, quasi come un *puzzle*, al quale, come è stato dichiarato in un recente convegno, manca sempre qualche tessera per poter essere completato.

Ci riferiamo, in particolare, alle **prestazioni attinenti discipline non più ricomprese nell’elenco Coni**.

In questo caso **non potremmo più far rientrare l’attività svolta nell’ambito della “normativa speciale” volta a “favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico”** (vedi **ispettorato nazionale del lavoro circolare 1/16 del 01.12.2016**). Ciò per l’assenza dei due presupposti indicati dalla citata circolare per l’applicazione della disciplina dei c.d. compensi sportivi (ex **articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir**:

1. “*che l’associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal Coni attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive;*”
2. “*che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo – dilettantistiche così come regolamentate dalle singole Federazioni*”.

Qui ci potremmo trovare di fronte a due situazioni diverse. La prima è quella in cui **il sodalizio svolge esclusivamente attività non più riconosciuta come sportiva**.

In tal caso, a far data dalla conclusione del corrente esercizio sociale, alle prestazioni svolte **trova applicazione il primo comma dell’articolo 2 del D.Lgs. 81/2015** che, rubricando “*collaborazioni organizzate dal committente*” testualmente riporta che: “*si applica la disciplina del rapporto di **lavoro subordinato** anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono **organizzate dal committente** anche con riferimento ai **tempi e ai luoghi di lavoro***”.

L’altra ipotesi, probabilmente più diffusa, è invece quella del **sodalizio che mantiene la sua natura sportiva dilettantistica in virtù della pratica di discipline riconosciute, ma che indice e organizza anche attività non ricomprese nell’elenco della delibera Coni dello scorso 14 febbraio**.

In tal caso, anche per loro, scatta la **presunzione** dell’applicazione delle norme sul rapporto di lavoro subordinato in presenza di attività etero coordinata sopra descritta?

Si ricorda che il secondo comma del citato **articolo 2 del D.Lgs. 81/2015 alla lettera d) esclude** l'applicabilità di detta presunzione: *“alle collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289”*.

Ritenuto che tale norma debba essere correttamente letta come riferita alle collaborazioni “rese ai fini istituzionali” in favore di società e associazioni sportive di cui all'articolo 90 L. 289/2002, non vi è dubbio che una **società** ad esempio di **ginnastica artistica** (e come tale e con dette finalità qualificata correttamente come sportiva dilettantistica) che abbia tra i propri fini istituzionali “anche” la pratica dello *yoga* (disciplina ad oggi non rientrante tra quelle riconosciute) **possa**, a questo punto, legittimamente **inquadrare il proprio istruttore di tale disciplina come collaboratore coordinato e continuativo**, ovviamente sussistendone i presupposti, senza cadere nella presunzione della applicabilità della disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Il problema che ne deriva, però, è che questa conclusione potrebbe essere una vittoria di Pirro. Infatti **trattandosi comunque di istruttori di società e associazioni sportive dilettantistiche** ci si troverà di fronte, comunque, **all'obbligo di pagare i contributi alla gestione spettacolo ex ENPALS** che, come è noto, sono dello stesso ammontare di quelli previsti per il rapporto di lavoro subordinato.

Ci troveremo, pertanto, nella singolare situazione che **l'istruttore del corso di yoga indetto da una associazione culturale** (in quanto ha perso in virtù della delibera Coni i connotati di sportiva) **rischia l'applicazione delle norme sul rapporto di lavoro subordinato ma pagherà i contributi alla gestione ordinaria; lo stesso istruttore per la medesima attività, anche se inquadrato come collaboratore coordinato e continuativo, svolta in favore di una sportiva, li dovrà pagare alla gestione spettacolo.**

È meglio risparmiarsi ogni commento.

ENTI NON COMMERCIALI

Conseguenze per le società sportive della delibera CONI

di Guido Martinelli

La delibera del **Consiglio Nazionale del Coni n. 1568 del 14 febbraio 2017** non mancherà di produrre i suoi effetti sulle **agevolazioni fiscali** previste e fino ad oggi godute, dai sodalizi iscritti nel Registro Coni.

In particolare appaiono principalmente **“sacrificate” le società di capitali e le cooperative sportive dilettantistiche**. Tanto che, in alcuni casi, potrebbe essere rimessa in discussione la scelta operata di costituirsi in una delle forme previste dal quinto libro del codice civile. Esaminiamo, pertanto, quali saranno le novità per le sportive che avessero scelto questa forma costitutiva.

Ovviamente **nessuna conseguenza** ci sarà in capo a **chi pratica esclusivamente attività sportive rientranti tra quelle indicate nell’elenco** allegato alla delibera citata.

Il problema riguarderà, invece, quelle che svolgono solo attività non ricomprese (ad esempio discipline olistiche) o che svolgano sia le une che le altre.

Nel primo caso la fattispecie è semplice. **La società sportiva dilettantistica che svolge solo attività non più rientrante tra quelle riconosciute come tali dal Coni, non potrà più avvalersi delle agevolazioni fiscali** previste in favore delle associazioni (in virtù della equiparazione prevista dal primo comma dell'**articolo 90 della L. 289/2002**) e, pertanto, rimarrà un ente commerciale (essendo a tal fine irrilevante l’eventuale clausola di non lucratività) soggetto alla disciplina generale del reddito di impresa e dell’imposta sul valore aggiunto. Ovviamente perderà ogni diritto a riconoscere per tutti i collaboratori i compensi di cui all'**articolo 67, primo comma, lettera m), del Tuir**.

Analizziamo, invece, quali potrebbero essere le **conseguenze per una società sportiva di capitali che pratici sia attività comprese che non**.

Diciamo subito che sicuramente **perde**, essendo l’impianto non più destinato esclusivamente ad attività sportiva, **la possibilità di agevolazioni ai fini Imu e Tasi** (ammesso che prima ne godesse). Analogamente perde la possibilità, per le attività non più sportive, della **defiscalizzazione delle quote di frequenza** (agevolazione che, invece, potrebbero mantenere le associazioni sportive che fossero anche iscritte ai registri delle associazioni di promozione sociale) e, ovviamente, non potranno più riconoscere **compensi sportivi agli istruttori per quelle attività oggi escluse**. La recente pubblicazione del D.L. 25/2017, nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2017, n. 64, e in vigore dalla stessa data, ha fatto perdere la possibilità di utilizzare le prestazioni a carattere accessorio. Questo comporterà, quindi, il **rischio che si possa applicare** a tali prestazioni non più sportive, la presunzione di cui al primo comma dell’articolo 2 laddove viene previsto che: *“si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro”*.

Inoltre, la società di capitali o la cooperativa sportiva dilettantistica, essendo enti commerciali, comunque non avrebbero potuto godere della agevolazione prevista dal comma tre, lett. b), dell'**articolo 143 del Tuir** laddove viene previsto che non concorrono alla formazione del reddito i contributi per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi. Pertanto, in caso

di gestioni di impianti sportivi pubblici da parte di società di capitali sportive, l'eventuale **contributo posto a carico dell'amministrazione proprietaria sarà soggetto sia ad Iva che ad imposizione diretta.**

Ma la realtà potrebbe essere più complessa. È infatti frequente, specialmente nelle palestre c.d. di cultura fisica gestite da società di capitali sportive, la prassi "commerciale" di far sottoscrivere abbonamenti a tempo che consentono di partecipare a tutte le attività svolte dalle società sportive, sia quelle che alla luce della delibera Coni rimangono tali che quelle che non ne sono state ricomprese.

In tal caso si teme che **la commercialità delle attività non più ricomprese "necessariamente" attragga a sé anche le attività che astrattamente, essendo rimaste sportive, consentirebbero ancora di poter godere della agevolazione fiscale.**

Pertanto, l'intero costo dell'abbonamento, ricomprendendo sia attività sportive che non, risulterebbe attratto nel reddito di impresa, essendo a questo punto irrilevante la circostanza che l'iscritto sia un tesserato alla Federazione o all'ente di promozione sportiva.

Ne deriva che, dopo aver per anni suggerito di preferire la costituzione in società di capitali, piuttosto che in **associazione**, in determinati casi potrebbe valere la pena tornare alle scelte iniziali.

E l'incredibile gioco dell'oca della riforma della legislazione sullo sport ci riporta alla casella di partenza.

LAVORO E PREVIDENZA

Come inquadrare correttamente i collaboratori di una sportiva

di Guido Martinelli

In un **precedente contributo** avevamo analizzato le problematiche relative all'inquadramento degli **istruttori** di discipline non più riconosciute come sportive ai sensi della delibera del **Consiglio Nazionale del Coni, n. 1568** del 14 febbraio 2017.

La citata decisione della autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, ai sensi del D.Lgs. 242/1999, e il successivo **D.L. 25/2017**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2017, n. 64 e in vigore dal 17 marzo 2017, che prevede l'abrogazione dei *voucher* e dell'intera disciplina del lavoro accessorio, **hanno ridotto al minimo per il mondo sportivo le scelte da fare per inquadrare correttamente i propri collaboratori retribuiti.**

Ricordiamo che potranno essere riconosciuti i **compensi sportivi** (la disciplina di cui al combinato disposto di cui agli **articolo 67, comma 1, lett. m)**, e **69, comma 2, Tuir**), ai sensi della circolare 1/16 dell'ispettorato nazionale del lavoro, *“solo al verificarsi delle seguenti condizioni:*

1. *che l'associazione / società sportiva dilettantistica sia **regolarmente riconosciuta dal Coni** attraverso l'iscrizione nel registro delle società sportive;*
2. *che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle **necessarie** per lo svolgimento delle **attività sportivo – dilettantistiche** così come regolamentate dalle singole Federazioni”.*

Questo, evidentemente, **esclude da questo ambito tutti i collaboratori addetti agli impianti sportivi con funzioni di custodia, pulizia, manutenzione, cassiere, videoterminaliste.** In questi casi, e per queste tipologie di attività, allo stato dell'arte odierno, la scelta non potrà che essere quella di **esternalizzare** il servizio mediante appalti di servizi a ditte esterne o di **assunzione diretta**, con contratti di lavoro subordinato, da parte della sportiva gestore dell'impianto.

Abbiamo poi i c.d. **gestori del posto di ristoro**, collocato all'interno della sede sociale e dello **“shop”** in cui la sportiva effettua l'attività di *merchandising* di prodotti con il proprio marchio e di vendita di servizi accessori (accordatura racchette da tennis, vendita materiale sportivo, ecc.). **Anche per loro appare pacifica l'impossibilità di inquadrarli con i compensi sportivi.**

Nel passato questa tipologia di attività veniva spesso ricondotta al contratto di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro.

Sappiamo che in virtù di quanto previsto dall'**articolo 53 del D.Lgs. 81/2015 non possono più essere stipulati nuovi contratti di associazione in partecipazione** nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro. La violazione di questo divieto comporta la trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Rimane ammissibile l'associazione in partecipazione in cui l'associato sia una persona giuridica (ad es. una Snc che operi tramite propri soci). Ma, in tal caso, sarà necessario verificare se l'attività economica abbia un giro d'affari tale da giustificare tale soluzione.

Possibilità alternativa diventa il **lavoro intermittente (articolo 13, D.Lgs. 81/2015)**. Tale tipologia contrattuale consente di chiamare al lavoro e retribuire il lavoratore unicamente nei giorni e nelle ore in cui si rende necessaria la prestazione. Ma anche tale scelta è vincolata a **limiti di età** e a **procedure “burocratiche”** difficilmente compatibili con le esigenze e le capacità organizzative di una sportiva.

Arriviamo agli **assistenti bagnanti delle piscine e agli operatori delle attività ludiche inserite, ad esempio, nei centri estivi gestiti da una sportiva.**

In questo caso, per alcuni momenti della loro attività (vedi ad esempio, per i bagnini, il momento in cui in piscina viene svolta attività agonistica o per gli animatori quando seguono una attività sportiva rientrante tra quelle previste nella delibera Coni citata in premessa) potrebbero vedersi legittimamente riconosciuti i **compensi sportivi**.

Ma per quei momenti in cui la vasca è riservata ad attività “non sportive” (ad esempio, ad oggi, l'*idro-bike* per gli assistenti bagnanti o quando gli operatori svolgono solo attività culturali o ricreative), come fare vista l'inapplicabilità in questi casi dei compensi sportivi?

Ove non ci trovassimo in situazioni per le quali è presente etero direzione (e, quindi, presunzione di applicazione del rapporto di lavoro subordinato) l'alternativa potrebbe essere la **prestazione occasionale di cui all'articolo 67, comma 1, lett. I), Tuir.**

Ma, va ricordato, questa attività per i primi cinquemila euro di compenso è **priva di copertura previdenziale**, principalmente assicurativa, e, per sua natura, non prevede la **ripetitività** della prestazione.

Un bel *rebus* che speriamo il legislatore ci aiuti a risolvere creando una **nuova fattispecie legislativa** applicabile a prestazioni estemporanee come queste che sostituisca i rimpianti *voucher*.